



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004

C.F. 02784710580

Tel 06937891

www.comune.lanuvio.rm.it

Ordinanza N. 9
Del 25/08/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI L. 24 LUGLIO 2008 N 125. MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DALLA ROTATORIA DI VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO A VIA A. GRAMSCI - PONTE FERROVIARIO

IL SINDACO

PREMESSO

che in data 24 agosto c.a., si verificava un sinistro stradale in corrispondenza del ponte ferroviario di collegamento tra Via Antonio Gramsci e via Laviniense comunemente noto come “Ponte della stazione”;

che a seguito del predetto sinistro, sono state danneggiate le strutture laterali di protezione del ponticello, con conseguente caduta di parte delle relative barriere laterali;

che tale situazione determina una condizione di potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e rende necessario adottare con immediatezza provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che l'Art. 54 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e s.m.i., fa obbligo al Sindaco quale Ufficiale di Governo di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e sicurezza al fine di assicurare l'incolumità pubblica, che nella fattispecie si rileva dalla pericolosità incombente sullo stato dei luoghi;

VISTO il sollecito intervento di squadra VV.FF. che effettuato sopralluogo, rilevava la necessità di interdire immediatamente il traffico veicolare nel tratto stradale interessato;

RITENUTO necessario provvedere alla chiusura immediata mediante l'apposizione di transenne e segnaletica mobile del tratto stradale dalla rotatoria di via Palmiro Togliatti fino a via A. Gramsci per garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada fino a cessata necessità e ripristino delle condizioni di sicurezza dovute;

VISTO l'art. 54, comma secondo, D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Il Piano di emergenza Comunale;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale.

VISTO Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le esigenze e per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente qui richiamati:

- 1. La chiusura al traffico ai veicoli e ai pedoni, nel tratto stradale dalla rotatoria di via Palmiro Togliatti fino a via A. Gramsci comune di Lanuvio fino al ripristino in sicurezza della stessa;**

Fanno **ECCEZIONE**, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di utenti:

veicoli della **Polizia Locale**, delle **Forze Armate**, dell'**ASL** e degli **Organi di Polizia in servizio**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso in stato di emergenza** e della **Protezione Civile** in servizio;

- 2. In alternativa il centro abitato risulta raggiungibile percorrendo via Palmiro Togliatti e Successivamente Via Astura, Via delle Grazie;**

Il Comando di Polizia Locale, su delega del Sindaco, si riserva di adottare ulteriori modifiche al traffico veicolare e alla sosta, nel caso in cui se ne presenti la necessità, avvalendosi per l'applicazione della presente ordinanza, anche dell'eventuale ausilio dei Volontari di Protezione Civile in relazione all'assistenza alla cittadinanza, per quanto di propria competenza.

DISPONE

Altresì che:

1. in caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione potrà consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
2. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
3. il richiedente dovrà avere cura di ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose al termine permettendo l'uso dell'infrastruttura nella sua completezza;

RENDE NOTO

Che

1. La presente ordinanza è concessa con espressa riserva della possibilità di caducazione o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
2. Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso delle attività in programma.
3. Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del procedimento nonché istruttore dell'atto è il Vice Commissario dott.ssa Luana Pancotti;

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

Alla **Prefettura di Roma**, email pec: protocolloprefrm@pec.interno.it;

Al **Comm. P.S. Genzano di Roma**, email pec: dipps172.5600@pecps.poliziadistato.it;

Al Comando Stazione Carabinieri di Lanuvio, email pec: trm24029@pec.carabinieri.it;

Al Comando Polizia Locale di Lanuvio;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, per opportuna conoscenza;

All'Ares 118 della Regione Lazio, per opportuna conoscenza;

Alla società RFI S.p.A. , per opportuna conoscenza;

Al Responsabile I Settore, Arch. G. CAPOMAGI, per opportuna conoscenza;

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Viabilità zona Sud: viabilità@pec.cittametropolitanaroma.it.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, ovvero ricorso straordinario a Capo dello Stato entro 120 giorni;

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che NON costituisce titolo autorizzatorio dei lavori in argomento essendo unicamente un atto di limitazione del traffico per l'esecuzione degli stessi.

IL SINDACO

Dott. Andrea Volpi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art 20 e 21 D.lgs 82/2005.